

Allegato "A" al repertorio numero 754/563

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata sotto la denominazione

"EDES SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A
REPONSABILITA' LIMITATA"

con sede in Magenta (MI).

Articolo 2 - OGGETTO

La società, esclusa ogni finalità lucrativa e quindi con espresso divieto di distribuzione di utili ai soci sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva liquidazione, ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive a livello dilettantistico, compresa l'attività didattica, ed in particolare la formazione e la preparazione all'attività specifica, nell'ambito delle seguenti discipline: ginnastica artistica; ginnastica ritmica; atletica leggera; nuoto; pallavolo; pallacanestro; calcio; tennis; sci; baseball; rugby; hokey; preparazione atletica e fitness; arti circensi; chinesiologia finalizzata all'allenamento sportivo, alla ginnastica posturale e al riequilibrio delle catene muscolari, alla ginnastica respiratoria, all'attività fisica adattata alle disabilità fisiche o alle disfunzioni metaboliche.

In particolare, nell'ambito delle discipline sportive suddette, la società potrà organizzare, promuovere e sviluppare attività sportive a livello amatoriale; organizzare e attuare programmi didattici per l'insegnamento, la formazione e la preparazione, a livello amatoriale, di singoli o di squadre dilettantistiche; promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni ed eventi sportivi e ricreativi, quali gare, tornei, incontri; nonché convegni, conferenze e meetings.

Al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, e quindi in via esclusivamente strumentale all'oggetto principale suddetto, la società potrà altresì:

- occuparsi della gestione di palestre, campi, piscine e in genere strutture tecnico-sportive per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività fisiche correlate alle suddette discipline sportive;

- svolgere attività di ampliamento, attrezzamento e miglioramento di impianti sportivi nei quali la stessa opera;

- acquistare immobili da destinare allo svolgimento delle suddette attività sportive;

- gestire bar, ristoranti e centri di ristorazione all'interno delle strutture e degli impianti sportivi nei quali la stessa opera.

Essa potrà inoltre compiere, nell'osservanza dei vincoli, limiti e divieti di legge, qualunque altra operazione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale primario, anche di carattere finanziario, mobiliare o immobiliare, che siano ritenute dall'Organo Amministrativo pertinenti all'oggetto sociale o utili al suo conseguimento, potendo anche procedere

all'acquisizione di interessenze o quote di partecipazione in altre società costituite o costituende, sempre che per l'oggetto o la misura della partecipazione non ne risulti modificato lo scopo primario sopra enunciato.

Quanto sopra dovrà essere svolto in ottemperanza ai principi e alle norme etiche, morali e comportamentali dello sport, alle norme e direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti cui la società potrà aderire e alle cui norme dovrà conformarsi.

Resta tassativamente escluso lo svolgimento da parte della società di qualsiasi attività che sia riservata dalla legge a professioni protette e che possono essere svolte esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi o Ordini Professionali.

Articolo 3 - DURATA

La società è duratura sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 4 - CAPITALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; tuttavia, salvo che nella deliberazione di aumento di capitale sia stabilito diversamente, i conferimenti devono farsi in denaro. Fermo restando che il valore dei conferimenti non può essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale sottoscritto, le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

In caso di conferimento d'opera o servizi di cui all'art. 2464, 6° comma C.C., il conferente deve presentare la relazione giurata di cui all'art. 2645 C.C.; la fideiussione o la polizza legalmente previste devono prevedere, in caso di opera o servizi a carattere strettamente personale, il pagamento alla società del valore ad essi assegnato in ogni ipotesi di mancato adempimento, anche per cause non imputabili al conferente, quali l'impossibilità oggettiva sopravvenuta della prestazione, la sopravvenuta incapacità o la morte del conferente medesimo.

L'aumento del capitale, diverso da quello finalizzato alla sua ricostituzione almeno nel minimo legale in conseguenza di perdite, può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il conseguente diritto di recesso dei soci come previsto dalla legge.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificata dalla legge 21 maggio 2004 n. 128, ed in considerazione del fatto che il presente statuto prevede, sia in caso di liquidazione della singola quota di partecipazione del socio che in caso di liquidazione della società, il diritto del socio a vedersi rimborsato il valore nominale della propria quota, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso

l'aumento gratuito mediante passaggio di riserve a capitale. —
In caso di riduzione del capitale per perdite ai sensi degli articoli 2482 bis e ter del Codice Civile, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo. —

Eventuali apporti volontari dei soci non costituenti conferimento saranno infruttiferi di interessi o compensi di qualsiasi natura, salva diversa decisione dei soci medesimi, e potranno essere effettuati entro i limiti e con i criteri imposti dalla Legge e dalle direttive vincolanti di Organismi a ciò eventualmente delegati. —

Articolo 5 - DIVISIBILITA' E TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE.
Le quote sociali sono divisibili; per il caso e tempo di contitolarità della quota, trova applicazione il disposto di legge. Le quote sociali sono trasferibili, in tutto o in parte, e sulle stesse è possibile costituire diritti reali di godimento, con effetto di fronte alla società dal momento della relativa iscrizione al Registro delle Imprese, soltanto nei modi che seguono. —

A) In caso di atto tra vivi a titolo oneroso, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione, proporzionale in caso di concorso. — Il diritto di prelazione deve essere esercitato per la totalità della partecipazione o dei diritti offerti. —

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione o costituire diritti reali di godimento sulla stessa, dovrà far pervenire agli altri soci, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, la relativa proposta scritta, contenente la propria intenzione di alienazione, anche parziale, della quota, o di costituzione sulla stessa di diritti reali di godimento; la determinazione del prezzo o, in caso di corrispettivo non in denaro, la relativa valutazione; le modalità di pagamento, in particolare eventuali rateizzazioni o dilazioni, con o senza interessi; e, ove già determinato, il potenziale terzo acquirente. —

Ove il corrispettivo o la valutazione economica dello stesso non vengano contestati, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione, dandone comunicazione scritta al socio offerente e pagando il prezzo o la valutazione in denaro del corrispettivo, secondo quanto previsto nella proposta, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa offerta. Viceversa, ove il corrispettivo richiesto o la sua valutazione fossero ritenuti non congrui, è in facoltà di uno qualunque dei destinatari di provocarne la rideterminazione, ai sensi dell'art. 1473 C.C., ad opera di un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società, a spese comuni del socio che intende alienare e del richiedente, entro trenta giorni dalla ricezione dell'offerta; l'arbitratore opererà la determinazione sulla base del valore di mercato della partecipazione al

momento dell'offerta, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali; in caso di concorso tra soci nell'esercizio della prelazione, la rideterminazione dell'arbitratore, ancorché richiesta da uno solo di essi, vale anche per gli altri. —————

Il socio offerente, ove la rideterminazione dell'arbitratore sia inferiore di almeno un quinto rispetto al prezzo o al valore dichiarati nell'offerta, ha diritto di revocare la propria offerta, con comunicazione scritta che dovrà pervenire agli altri soci nei dieci giorni successivi alla determinazione dell'arbitratore. —

Il mancato esercizio della prelazione nei termini suddetti equivale a rinuncia, e il socio offerente è libero di trasferire la propria partecipazione o costituire diritti reali di godimento sulla stessa, alle condizioni comunicate agli altri soci. —————

B) In caso di atto tra vivi a titolo gratuito e di successione a causa di morte, a titolo universale o particolare, l'acquisto della partecipazione o di diritti reali di godimento sulla stessa è subordinato al gradimento da parte dei soci portatori della maggioranza del capitale residuo. —————

Il socio che intende alienare a titolo gratuito, o i successori del socio defunto, devono comunicare all'organo amministrativo la propria intenzione di alienazione, con indicazione del soggetto acquirente, o rispettivamente la propria volontà di subentro nella quota del de cuius, corredata dall'indicazione dei propri dati anagrafici e indirizzo. —————

L'organo amministrativo invierà nel più breve tempo possibile agli altri soci, con raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, una richiesta scritta di gradimento, con indicazione nominativa del potenziale acquirente o dei successori del socio defunto. —————

Gli altri soci dovranno far pervenire al medesimo organo amministrativo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente, il proprio gradimento o il proprio diniego, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo. —————

La mancata risposta nel termine previsto equivale a espressione di gradimento. —————

Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, il socio o i suoi successori hanno il diritto di recesso, ai sensi di Legge. —

—————Articolo 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE—————

Ciascun socio può recedere, oltre che nei casi di Legge, qualora non abbia concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione dei soci che lo legittima, con

l'indicazione delle generalità del socio recedente e dell'eventuale domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso è esercitato, con le medesime modalità, entro un mese dalla sua conoscenza da parte del socio.

Ciascun socio può essere escluso in caso di interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna penale che importi interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. L'esclusione è dichiarata con decisione dei soci, ed è ammessa nei limiti e con le modalità di legge.

Il socio receduto o escluso ha diritto solo al rimborso della propria partecipazione in misura, comunque, non superiore al valore nominale della partecipazione stessa.

—Articolo 7 - DOMICILIO, COMUNICAZIONI E ADUNANZE— —TRAMITE TELECOMUNICAZIONE—

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei soggetti esercenti il controllo, per i loro rapporti con la società, è quello risultante al Registro delle Imprese.

Ogni comunicazione fra società, soci, amministratori e soggetti esercenti il controllo, si intende validamente fatta in tutti i casi in cui lo strumento tecnico adottato per la comunicazione sia attendibile circa l'identità del mittente e tale da assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le adunanze dei soci, degli amministratori e dei soggetti esercenti il controllo, potranno svolgersi anche in telecomunicazione a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare, sarà in tal caso necessario che: siano stati indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di adunanza totalitaria, i luoghi di affluenza audio-video collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di ricevere o trasmettere materiale in visione, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti trattati.

—Articolo 8 - AMMINISTRAZIONE—

La società può essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore Unico, da un Consiglio di Amministrazione, o da più amministratori non costituiti in Consiglio, nominati nell'atto costitutivo o con decisione dei soci.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci e, salvo diversa determinazione dei soci, è conferita a tempo indeterminato.

Salvo diversa determinazione contenuta nella decisione dei soci che li nomina: all'Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; ai più amministratori non costituiti in Consiglio spettano in via disgiuntiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; tuttavia, essi agiranno in via congiuntiva e con firma unita fra tutti per la redazione dei progetti di bilancio, di fusione e scissione, per la decisione delegata di aumento del capitale, nonché per il compimento dei seguenti tassativi atti: _____

- l'acquisto, l'alienazione, la costituzione, la modifica e l'estinzione di diritti reali immobiliari; _____

- la prestazione di garanzie di qualunque specie; _____

- l'assunzione di mutui e finanziamenti; _____

- l'apertura, la modifica e la chiusura di rapporti bancari e assicurativi; _____

- l'acquisto e l'alienazione, anche in godimento, di aziende o loro rami e di partecipazioni sociali. _____

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, per il cui funzionamento viene fatto espresso richiamo alle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili, le relative decisioni possono essere adottate anche per consenso scritto, e possono essere nominati uno o più amministratori delegati. Nel caso di Consiglio composto da due membri, ove sorga contrasto sulla revoca del Delegato, decadrà l'intero Consiglio di Amministrazione. _____

Le cause di ineleggibilità e decadenza e i divieti degli amministratori sono quelli previsti dal Codice civile per le società per azioni. _____

Circa le cause di cessazione degli amministratori, si dispone quanto segue: _____

a) la rinuncia all'ufficio ha effetto immediato se permangono in carica altri amministratori o, in caso contrario, dal momento in cui subentrano i nuovi; _____

b) la cessazione degli amministratori per scadenza del termine, ove previsto, ha effetto dal momento in cui subentrano i nuovi. _____

_____ Articolo 9 - RAPPRESENTANZA SOCIALE _____

L'Amministratore Unico o i più amministratori, con le stesse modalità d'esercizio dei poteri amministrativi loro spettanti, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione o i Consiglieri Delegati, nei limiti della delega, hanno la rappresentanza anche giudiziale della società e possono conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti. _____

_____ Articolo 10 - CONTROLLO _____

L'istituzione di un Organo di Controllo è subordinata al verificarsi di un obbligo di legge; in tal caso, l'Organo di Controllo eserciterà anche la revisione legale dei conti, e sarà costituito da un solo membro effettivo, che dovrà essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. _____

Articolo 11 - DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare o sulla base del consenso espresso per iscritto. — La promozione della decisione spetta ad ogni amministratore o a tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Sono adottate con deliberazione assembleare le decisioni per le quali la legge prevede tale modalità come obbligatoria, e comunque le seguenti:

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) compimento di operazioni sostanzialmente modificative dell'oggetto sociale, segnatamente quella di cui all'articolo 2361, 1° comma C.C., o dei diritti dei soci; compimento dell'operazione di cui al 2° comma dell'articolo medesimo;
- 3) emissione di titoli di debito;
- 4) nomina, revoca e determinazione dei poteri dei liquidatori e delle modalità della liquidazione;
- 5) esclusione del socio;
- 6) quelle richieste di forma assembleare da uno o più amministratori o da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Ogni altra decisione dei soci può essere adottata sulla base del consenso espresso per iscritto.

Indipendentemente dalla modalità di adozione della decisione, assembleare o per consenso espresso per iscritto, ogni socio ha diritto di essere messo in grado di parteciparvi, mediante apposito avviso che deve essere comunicato a tutti i soci, agli amministratori e all'organo di controllo, ove nominato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assunzione della decisione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che assicuri l'avvenuta ricezione.

L'avviso deve contenere:

- a) nel caso di decisione assembleare, l'indicazione del luogo, anche diverso dalla sede sociale, purché in Italia, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare;
- b) in caso di consenso espresso per iscritto, l'indicazione del testo della decisione che si intende adottare, delle modalità di reperimento delle informazioni e documentazioni utili per l'espressione del consenso, nonché l'indicazione delle modalità e del termine, non inferiore a quindici giorni dalla ricezione dell'avviso, entro il quale far pervenire alla società il proprio consenso, con l'avvertenza scritta che la mancata ricezione del voto nel termine previsto equivale a dissenso.

In caso di assemblea, la deliberazione si intende in ogni caso adottata, anche in assenza delle formalità sopra dette, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea; la relativa delega deve essere conferita per iscritto, e i documenti relativi sono conservati agli atti sociali ai sensi di legge. La delega deve indicare il nome del rappresentante, ed è sempre revocabile; il rappresentante può farsi sostituire da altri solo se espressamente previsto dalla delega; la delega può essere conferita anche a membri degli organi amministrativi o di controllo o a dipendenti della società, a società controllate e a membri degli organi amministrativi o di controllo o dipendenti di tali società.

La presidenza dell'assemblea è affidata alla persona dalla stessa designata.

I verbali dell'assemblea, redatti a norma di legge, e le decisioni dei soci, sono trascritti senza indugio nel corrispondente libro sociale e la relativa documentazione è conservata dalla società. Salvi i casi in cui disposizioni inderogabili di legge prevedano maggioranze diverse:

- le decisioni da adottarsi mediante il consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale;

- l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale per le deliberazioni di cui sopra, ai punti da 1) a 5) compresi; negli altri casi, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Articolo 12 - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Nei soli casi e limiti di legge, la decisione di approvazione del bilancio può essere promossa sino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 13 - UTILI

Gli utili di bilancio e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite, e devono, salva la destinazione a riserva legale nei modi di legge, essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale.

Articolo 14 - SCIoglimento

Addivenendosi allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale, da effettuarsi al suo valore nominale, dovrà essere devoluto ad altre associazioni o società sportive con fini analoghi a quelli della società, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti autorità.

Articolo 15 - RINVIO

Per quanto qui non previsto, valgono le disposizioni di legge.

F.TO FONTANA ALBERTO

F.TO PIERLUIGI TRENTA _____
F.TO LAURA MARIA PORTA _____
F.TO STEFANO FUMAGALLI _____
F.TO PAOLA NAGARI _____
F.TO DIEGO LOVATI _____
F.TO LARA PELLEGRINI _____
F.TO ELISA ROSSI _____
F.TO MAGUGLIANI MATTEO LUCA _____
F.TO LUCA CONTINI _____
F.TO ALESSANDRO DEL CORNO NOTAIO (L.S.) _____